



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 1

Giustizia sportiva

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di giustizia all'interno della FITAV.
2. Con la richiesta di associazione o di tesseramento gli associati e i tesserati accettano la giustizia sportiva, come disciplinata dall'ordinamento sportivo, e, in particolare, la giustizia federale, come disciplinata dai principi di giustizia emanati del Consiglio Nazionale del CONI, dagli artt. 17 e seguenti dello Statuto federale e dal presente regolamento.

ARTICOLO 2

Doveri ed obblighi

1. Le persone giuridiche, le associazioni e le persone fisiche, affiliate, tesserate o comunque aderenti alla Federazione Italiana Tiro a Volo, si obbligano, per sé e per tutti i propri aderenti, ad osservare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione, nonché ogni altra disposizione degli organi federali e i principi generali dell'ordinamento sportivo.
2. I soggetti a qualsiasi titolo aderenti alla FITAV si obbligano altresì a:
 - a) mantenere in ogni rapporto di natura associativa ed agonistica una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza, nonché al senso civico e morale;
 - b) avversare fermamente qualsiasi forma di illecito sportivo, di violenza, fisica o verbale, e di corruzione;
 - c) osservare la massima correttezza nella organizzazione e gestione delle attività sportive;
 - d) rispettare il fair play (gioco leale);
 - e) osservare e a far osservare i principi, le regole e le consuetudini dell'ordinamento giuridico sportivo, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale;
 - f) osservare rigorosamente e incondizionatamente le Norme sportive antidoping, e più in generale la normativa vigente in materia di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e metodi vietati;
 - g) ad osservare il Codice di comportamento sportivo.
3. I giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

ARTICOLO 3

Infrazione disciplinare

1. Costituisce infrazione passibile di sanzione disciplinare ogni azione od omissione, da parte di una Società sportiva affiliata o aderente alla FITAV o di un tesserato, che contravviene a norme dello Statuto o dei regolamenti vigenti od a provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti organi federali, ovvero violi, comunque, i principi fondamentali della lealtà e correttezza, o arrechi pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti.

2. Gli affiliati, gli aderenti, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate o aderenti sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dalle società affiliate medesime.
3. Gli affiliati e gli aderenti rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali.

ARTICOLO 4

Illecito sportivo

1. Costituisce illecito sportivo ogni atto o tentativo diretto a, o a consentire di, alterare la partecipazione, lo svolgimento ed il corretto risultato di una competizione sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio.
2. Il dirigente, il socio o il tesserato che in qualsiasi modo abbia notizia che stia per compiersi o si sia compiuto un illecito sportivo, ha il dovere di informare immediatamente e con ogni mezzo idoneo il Procuratore federale. Le Società sportive affiliate o aderenti sono direttamente ed oggettivamente responsabili per gli illeciti sportivi commessi dai propri dirigenti, tecnici, atleti o soci; agli stessi effetti rispondono altresì, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, salvo dimostrino, in entrambi i casi, la propria completa estraneità ed inconsapevolezza del fatto. Si presumono altresì responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio.
3. Gli affiliati e gli aderenti rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico, quando essi stessi siano gli organizzatori delle competizioni.
4. La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

ARTICOLO 5

Frode sportiva

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, come l'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una gara sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente alla leale e corretta competizione, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari anche a carico della società responsabile e dei suoi dirigenti.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping.

ARTICOLO 6

Obbligo di denuncia

1. I dirigenti delle società o associazioni affiliate o aderenti ed i tesserati alla FITAV, nonché i tesserati alle associazioni, organizzazioni o società, che abbiano, o abbiano avuto, rapporti con affiliati, aderenti, tesserati ed in genere con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere delle violazioni od infrazioni o, comunque, ne hanno avuto notizia, hanno il dovere di informare immediatamente, con ogni mezzo idoneo, il Procuratore federale.
2. L'ignoranza delle norme statutarie e regolamentari e di tutte le altre norme emanate dagli organi dell'associazione non può essere invocata a nessun effetto.
3. Gli atti, le circolari ed i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data della loro pubblicazione.

ARTICOLO 7

Sanzioni

1. La violazione delle norme statutarie o regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui agli articoli precedenti, determinano l'applicazione delle sanzioni sotto elencate.
2. Gli enti affiliati ed aderenti sono passibili di:
 - a) avvertimento;
 - b) diffida (dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre analoghe violazioni);
 - c) ammenda da un minimo di Euro 520,00 sino ad un massimo di Euro 5.200,00, in relazione alla gravità della infrazione contestata;
 - d) sospensione dall'attività della Federazione per un periodo minimo di 5 (cinque) mesi e massimo di 5 (cinque) anni;
 - e) radiazione.
3. Le persone fisiche tesserate con la Federazione o comunque associate ad associazioni affiliate o aderenti sono passibili di:
 - a) avvertimento;
 - b) diffida (dichiarazione scritta di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire dal commettere altre analoghe violazioni);
 - c) sospensione per un periodo minimo di 5 (cinque) mesi, massimo di 5 (cinque) anni;
 - d) radiazione.
4. In caso di illecito sportivo la sanzione non può essere inferiore alla sospensione.
5. Nel caso di violazione della normativa antidoping da parte di persone fisiche tesserate alla Federazione o alle associazioni o società aderenti o affiliate, troveranno applicazione le sanzioni previste dalle Norme sportive antidoping del CONI.

ARTICOLO 8

Circostanze

1. Il Giudice nell'applicare la sanzione terrà conto della natura e della gravità dei fatti, come anche dei precedenti dell'incolpato.
2. Potranno assumere rilevanza:
 - a) la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
 - b) la gravità del danno o del pericolo cagionato;
 - c) l'intensità del dolo o della colpa;
 - d) la personalità dell'incolpato.
3. Tutti i provvedimenti devono essere motivati.

ARTICOLO 9

Tentativo

1. Chi compia atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere infrazioni è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che si sarebbe applicata se l'azione fosse stata consumata, o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ARTICOLO 10

Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità della colpa o del dolo dell'autore o del responsabile dell'infrazione o di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione è aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver agito per futili o abietti motivi;
 - d) avere, nel corso del procedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - e) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recar danno all'organizzazione;
 - f) aver commesso il fatto per mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportanti dichiarazioni lesive degli organi, delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
 - j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

ARTICOLO 11

Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.
2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa è aumentata fino ad un terzo.

ARTICOLO 12

Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una delle seguenti circostanze:
 - a) aver reagito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
 - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;

- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
 - d) aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale.
2. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

ARTICOLO 13

Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.
2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura eccedente ad un terzo.

ARTICOLO 14

Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenuti insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solo se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate solo riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 15

Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle effettuate.
2. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ARTICOLO 16

Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo reato.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino ai due terzi.
 4. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.
 5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
 6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o no, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.
 7. La contestazione della recidiva è obbligatoria. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ARTICOLO 17

Sospensione cautelare

1. La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante, su richiesta del Procuratore federale.
2. La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini, che durante le fasi del dibattimento, in presenza di determinati presupposti che devono essere:
 - la gravità dell'infrazione;
 - rilevanti indizi di colpevolezza;
 - l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove;
 - la reiterazione delle violazioni.
3. La sospensione non può durare oltre i 60 (sessanta) giorni e non è rinnovabile. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.
4. I periodi di sospensione già scontati si computano ai fini della esecuzione della sanzione eventualmente irrogata.
5. Il provvedimento di sospensione è appellabile davanti all'organo d'appello entro il termine di 15 (quindici) giorni.
6. Il provvedimento di sospensione cautelare, poi, deve essere compiutamente motivato.
7. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità dell'imputato ed elementi che servono ad identificarlo;
 - b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il Giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore federale;
 - c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
 - f) la data e la sottoscrizione del giudice.

ARTICOLO 18

Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Può essere disposta dalla Commissione d'Appello, su istanza del condannato, quando:
 - a) siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia altrimenti estinta;
 - b) in tale periodo il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
2. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
3. La Commissione d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
4. La suddetta Commissione si pronuncia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. La decisione deve essere depositata entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Federazione che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
6. Provvede, inoltre, nel termine di 7 (sette) giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
7. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 (due) anni dalla data del provvedimento di rigetto.
8. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 7 (sette) anni un'infrazione per la quale sia comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nella ipotesi in cui sia condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
9. Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

ARTICOLO 19

Amnistia

1. L'amnistia è un atto di clemenza generale con il quale la Federazione rinuncia all'applicazione della sanzione. È una causa di estinzione dell'infrazione, se interviene quando non vi sia stata ancora condanna.
2. Se interviene dopo la sentenza di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti della sanzione.
3. Può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
4. Non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. L'amnistia può essere concessa dal Consiglio federale in occasioni eccezionali. Essa può essere totale, oppure parziale. Nel concorso di più infrazioni si applica alle infrazioni per le quali è concessa.
6. Il Consiglio federale è tenuto ad indicare la decorrenza dell'amnistia.
7. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'organo giudicante pronuncia decisione di "non luogo a procedere".

ARTICOLO 20

Indulto

1. L'indulto può essere concesso dal Consiglio federale in occasioni particolari.
2. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale, che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata. Non opera sul reato. Non estingue le pene accessorie, a meno che il provvedimento non stabilisca diversamente, non presuppone una condanna irrevocabile, può commutare la sanzione irrogata in altra più lieve.
3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio federale, salvo che questa non stabilisca una data diversa.
4. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
5. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ARTICOLO 21

Grazia

1. La grazia è un provvedimento di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata.
2. La concessione della grazia è di competenza del Presidente federale.
3. La grazia si applica ad una sentenza irrevocabile ed opera sulla pena principale estinguendola, in tutto o in parte, o commutandola in una pena di specie diversa; non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R. ed indirizzata al Presidente federale.

ARTICOLO 22

Esecuzione delle sanzioni

1. La competenza per l'esecuzione delle sanzioni irrogate dall'organo disciplinare è del Procuratore federale e, per quanto di competenza, del Presidente dell'affiliato di appartenenza del tesserato sanzionato, i quali dovranno vigilare affinché le pene irrogate siano eseguite.
2. Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza mediante la ricezione del dispositivo della decisione assunta dall'organo di giustizia.
3. La lettura del dispositivo e della motivazione, equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

ARTICOLO 23

Prescrizione

1. Le infrazioni si prescrivono in 2 (due) anni.
2. Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni alle Norme sportive antidoping, si prescrivono in 8 (otto) anni.
3. I termini di cui sopra decorrono:
 - per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione;
 - per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.
4. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.
6. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.
Sono cause interruttive:
 - a) l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
 - b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
 - c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
 - d) la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.
7. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.
8. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

ARTICOLO 24

Organi di Giustizia

1. Sono organi di giustizia:
 - a) il Procuratore federale;
 - b) il Giudice di primo grado;
 - c) la Commissione d'appello.

ARTICOLO 25

Procuratore federale

1. Il Consiglio federale nomina un Procuratore per l'istruzione dei procedenti davanti agli organi di giustizia sportiva.
2. Il Procuratore federale è scelto sulla base di criteri oggettivi di specifica professionalità, anche tra soggetti estranei alla FITAV. Requisito per la nomina è comunque il possesso della laurea in Giurisprudenza.
3. Il Procuratore federale dura in carica 4 (quattro) anni ed è prorogato sino alla nomina di un nuovo procuratore. Il mandato non può essere rinnovato più di due volte.

ARTICOLO 26

Ufficio del Procuratore

1. Nello svolgimento delle sue funzioni il Procuratore si avvale di un ufficio composto da uno o più collaboratori e da uno o più sostituti.
2. I collaboratori ed i sostituti sono nominati dal Consiglio federale.

ARTICOLO 27

Funzioni del Procuratore

1. Al Procuratore federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti. È precluso al Procuratore federale lo svolgimento di indagini sulla violazione di norme antidoping che siano di competenza della Procura del CONI.
2. Il Procuratore federale deferisce al giudizio del Giudice di primo grado il tesserato, l'affiliato, l'aderente o chi comunque faccia parte, direttamente o indirettamente, della Federazione, quando abbia compiuto un illecito conseguente alla violazione delle norme statutarie o regolamentari, o che abbiano tenuto una condotta contraria agli obblighi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento.
3. Il Procuratore federale interviene nei due gradi di giudizio.

ARTICOLO 28

Giudice di primo grado

1. Il Giudice di primo grado è nominato dal Consiglio federale, secondo criteri oggettivi di specifica professionalità, anche tra soggetti estranei alla FITAV. Svolge le sue funzioni in condizioni di autonomia, imparzialità e terzietà.
2. Il Giudice di primo grado dura in carica quattro anni e comunque sino alla nomina del successore. Il suo mandato può essere rinnovato non più di due volte.
3. Per assumere la carica di Giudice di primo grado è necessario il possesso della laurea in Giurisprudenza, oltre che dei requisiti generali prescritti dall'art. 20 dello Statuto federale.
4. In caso di impedimento temporaneo del Giudice di primo grado, lo stesso è sostituito, in via transitoria, da un supplente scelto dal Consiglio federale negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 29

Commissione d'appello

1. La Commissione d'appello è l'organo preposto a giudicare, in via definitiva, sui ricorsi avverso le decisioni adottate dal Giudice di primo grado e dal Giudice Unico Regionale. La Commissione decide anche sulle impugnazioni delle delibere assunte dal Consiglio federale in ordine all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. La Commissione svolge le sue funzioni in condizioni di autonomia, imparzialità e terzietà.
3. E' composta dal presidente, da due membri effettivi e da un supplente, che devono essere in possesso di laurea in Giurisprudenza, oltre che dei requisiti generali previsti dall'art. 20 dello Statuto federale.
4. La Commissione d'Appello è nominata dal Consiglio federale, sulla base di criteri oggettivi di specifica professionalità, anche tra soggetti estranei alla FITAV.

5. I componenti durano in carica 4 (quattro) anni e comunque sino alla nomina dei successori. Possono essere rinnovati non più di due volte.
6. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza semplice.

ARTICOLO 30

Competenza della Commissione d'appello

1. Il Giudice di primo grado e la Commissione d'appello giudicano sui casi di illecito conseguenti alla violazione delle norme statutarie o regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente regolamento.
2. La Commissione d'appello è competente a giudicare sugli atti del procedimento disciplinare trasmessi dall'Ufficio della Procura antidoping, secondo le disposizioni delle Norme sportive antidoping.
3. L'Ufficio di Procura antidoping può richiedere alla Commissione d'appello la sospensione cautelare dell'atleta, e quest'ultimo può proporre appello avverso il provvedimento sospensivo al Giudice di ultima istanza.

ARTICOLO 31

Competenza funzionale

1. Gli organi della Giustizia sportiva ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti organi di Giustizia con la massima riservatezza.

ARTICOLO 32

Incompatibilità e decadenza

1. La nomina a Giudice di primo grado, di componente della Commissione d'appello, di Procuratore federale e del Giudice Unico Regionale, nonché dei loro supplenti e sostituti, è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale, territoriale e sociale nell'ambito dell'organizzazione della Federazione, per tutta la durata del mandato.
2. Se si verifica una situazione di incompatibilità, il Giudice e il Procuratore federale devono optare per una delle cariche loro attribuite entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. La mancata opzione comporta la decadenza dalla carica assunta successivamente.

ARTICOLO 33

Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente gli Organi federali di Giustizia sportiva può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con la parte;
 - d) se prima della instaurazione del giudizio ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti suoi o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente gli Organi federali di Giustizia sportiva è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altra ipotesi in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La dichiarazione di ricusazione, che può essere presentata anche dal procuratore federale, deve enunciare i motivi ed indicarne le prove. È fatta con atto sottoscritto dall'interessato e deve essere presentata, insieme con i documenti relativi, al competente organo giudicante. Non è ammessa la ricusazione dai Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
4. La ricusazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 5 (cinque) giorni da quando l'interessato venga a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o conosciuta dopo la scadenza di tale termine, il ricorso può essere presentato fino al giorno immediatamente precedente a quello fissato per la decisione.
5. Se la causa di ricusazione è sorta o divenuta nota in udienza, il ricorso deve essere presentato prima del termine dell'udienza.
6. Sulla ricusazione e sulla astensione decide la Commissione d'appello.
7. Se la ricusazione riguarda un componente della Commissione, questo è sostituito dal supplente più anziano di età. Se riguarda il Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano di età.
8. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito il componente dell'organo giudicante ricusato.
9. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.
10. Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
11. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di ricusazione, come dell'istanza di astensione, deve indicare il Giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
12. In caso di rigetto l'istante è tenuto al versamento di una somma determinata dal Consiglio federale ogni anno a titolo di penale.

13. Il Procuratore federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astenersi per gravi ragioni di opportunità. Qualora non sia possibile, a causa del numero dei membri di una Commissione costituire il Collegio giudicante nella composizione prevista dalla normativa, il Consiglio federale provvederà quanto prima a nominare i membri occorrenti per la validità e regolare costituzione del Collegio.
14. Qualora i casi di astensione di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), riguardino tutti i membri che costituiscono il Collegio giudicante gli stessi dovranno astenersi dal giudicare; in caso contrario l'intero collegio potrà essere ricusato e spetterà al Consiglio federale provvedere a nominare i nuovi membri costituenti il Collegio.

ARTICOLO 34

Esercizio dell'azione disciplinare

1. Il Procuratore federale, quando riceve o acquisisce la notizia di fatti che possono costituire infrazione o illecito ai sensi delle norme federali, avvia le indagini preliminari.
2. Il Procuratore federale deve contestare formalmente i fatti addebitati all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione specifica dei fatti contestati e delle norme che si presumono violate.
3. La contestazione deve indicare un termine non inferiore a 20 (venti) giorni entro il quale l'incolpato può contro dedurre agli addebiti a lui mossi.
4. L'incolpato può farsi assistere e rappresentare da un difensore, munito di procura.
5. Il difensore ha anche facoltà di compiere indagini per ricercare ed individuare elementi, a favore del proprio assistito, che possono essere sottoposti al Procuratore federale e agli organi giudicanti.
6. L'incolpato deve eleggere domicilio per la ricezione di ogni comunicazione relativa al giudizio; in difetto, le comunicazioni saranno fatte alla residenza che risulta presso l'Ufficio del tesseramento FITAV.
7. Il Procuratore federale, acquisiti gli scritti difensivi dell'incolpato, può, qualora ne ravvisi la necessità, svolgere ulteriori indagini ed acquisire i mezzi istruttori indicati dall'incolpato.
8. All'esito delle indagini, quando non ritenga di dover procedere all'archiviazione per manifesta infondatezza della segnalazione, per inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, oltre che per inammissibilità o improcedibilità dell'azione disciplinare, il Procuratore federale dispone il deferimento al Giudice di primo grado. A tal fine la richiesta di citazione a giudizio dell'incolpato deve essere depositata, insieme alla documentazione contenente le generalità dell'incolpato, l'esposizione analitica dei fatti addebitati e delle norme che si presumono violate, l'indicazione di eventuali fonti di prova, nonché l'indicazione delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, presso l'ufficio del Giudice di primo grado.

ARTICOLO 35

Atti introduttivi del giudizio

1. Avuta notizia del deposito dell'atto di deferimento disciplinare, il Giudice di primo grado dispone la notificazione all'incolpato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dell'atto di contestazione degli addebiti e dell'avviso del giorno, ora e luogo di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'invito a nominarsi un difensore e la segnalazione della facoltà di prendere visione e fare copia degli atti del giudizio e di presentare memorie istanze e quanto ritiene utile ai fini della difesa, sino al giorno della prima udienza.

2. Il provvedimento di fissazione dell'udienza è altresì comunicato al Procuratore federale il quale potrà produrre, sino al giorno prima della udienza, memorie ed ulteriori documenti.
3. Gli avvisi sono comunicati almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'udienza di trattazione del giudizio.

ARTICOLO 36

Giudizio

1. Il dibattimento si svolge in contraddittorio fra il Procuratore federale e l'incolpato. Le udienze sono pubbliche.
2. L'incolpato può farsi difendere e rappresentare da un difensore di sua fiducia, munito di procura.
3. Il Giudice può acquisire documenti, richiedere informazioni e sentire le parti o altri soggetti che possono portare un contributo all'accertamento dei fatti.
4. Al termine del dibattimento il Procuratore federale formula le proprie richieste. Subito dopo l'incolpato ha diritto di intervenire formulando le sue istanze.
5. Del dibattimento è redatto processo verbale.

ARTICOLO 37

Deliberazione

1. La decisione del giudice deve essere motivata e rispettare il principio della domanda. Essa è redatta per iscritto. Il dispositivo deve essere immediatamente depositato presso la sede della Federazione. La motivazione va depositata nei successivi 15 (quindici) giorni.
2. I provvedimenti adottati dal Giudice debbono essere comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, al Procuratore federale, agli organi federali periferici nella cui giurisdizione risiede il tesserato o la società, alla società presso cui il tesserato è iscritto ed alla società ove è stata commessa l'infrazione e sono pubblicate sulla rivista ufficiale federale.
3. La lettura del dispositivo e della motivazione equivale a notificazione della sentenza per gli interessati presenti all'udienza.

ARTICOLO 38

Esecutorietà della deliberazione

1. La decisione emessa dal Giudice di primo grado è immediatamente esecutiva fra le parti, anche se non è ancora passata in giudicato.
2. La pendenza di un giudizio di gravame non sospende l'esecutività della decisione.
3. La sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere richiesta dall'interessato al giudice d'appello per gravissimi motivi.
4. Spetta all'Organo competente a decidere sul gravame, qualora sussistano circostanze particolarmente gravi, disporre la sospensione dell'esecuzione.

ARTICOLO 39

Durata delle indagini e dei procedimenti

1. Le indagini del Procuratore federale, i procedimenti di primo grado e quelli d'appello devono concludersi nel termine di 90 (novanta) giorni dal compimento del primo atto.
2. Il Procuratore federale, qualora per motivate esigenze istruttorie e dibattimentali eccezionalmente necessiti di ulteriore tempo, può chiedere al Giudice di primo grado una proroga non superiore a 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 40

Ricorso in appello

1. Avverso le decisioni del Giudice di primo grado possono proporre appello il Procuratore federale e l'incolpato nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della decisione, a seguito di trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'appello si propone con ricorso contenente l'esposizione, a pena di inammissibilità, dei motivi di censura in fatto e/o in diritto della decisione impugnata. Il ricorso può essere depositato presso la Segreteria degli Organi di giustizia o trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ai soli fini di ottenere la sospensione del provvedimento può essere proposto appello avverso il dispositivo della decisione con atto da proporsi entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dello stesso.

ARTICOLO 41

Giudizio d'appello

1. L'incolpato può farsi difendere da un avvocato o può essere dal giudice autorizzato a difendersi personalmente, purché risulti concretamente in grado di farlo.
2. La Commissione d'appello decide in base agli atti acquisiti nel procedimento di primo grado.
3. Se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza, la Commissione riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale.
4. Se rileva motivi di nullità nella decisione impugnata, la Commissione rinvia gli atti al giudice di primo grado.
5. Se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, la Commissione annulla senza rinvio la decisione impugnata.
6. Se ritiene insussistente l'inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, senza rinvio annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Giudice di primo grado per un nuovo esame del merito; se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, senza rinvio annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito.
7. La Commissione d'appello se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Se lo ritiene assolutamente necessario dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

8. Nel procedimento d'appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio. L'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurre nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabile ai fini della decisione.
9. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
10. È ammessa la difesa tecnica a spese dell'interessato. Questi può essere dal giudice autorizzato a difendersi personalmente, purché risulti concretamente in grado di farlo.
11. La decisione della Commissione d'appello deve essere motivata ed è definitiva, fatto salvo il ricorso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, nei modi e termini previsti dallo Statuto del CONI e dal relativo Regolamento e fatto salva la revisione.
12. I dispositivi di tutte le decisioni passate in giudicato sono pubblicate sulla rivista ufficiale federale.

ARTICOLO 42

Revisione

1. Sono impugnabili per revisione solo le decisioni divenute irrevocabili, per esaurimento dei mezzi di impugnazione o per scadenza dei termini della stessa.
2. La revisione può essere richiesta:
 - a) in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) in caso di sopravvenienza di nuove prove d'innocenza;
 - c) in caso di accertata falsità in atti o in giudizio o di altro fatto-infrazione da cui dipende l'attuale condanna.
3. La revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica, qualitativa o quantitativa della pena. E' esperibile infine senza limiti di tempo.
4. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto sulla base di sentenza di non doversi procedere o di sentenza di assoluzione.
5. La domanda, proposta dal Procuratore federale, deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata unitamente ad eventuali atti e documenti alla Commissione d'appello. Qualora presentata dal condannato, alla stessa deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa, nella misura determinata dal Consiglio federale. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti ovvero risulti manifestamente infondata, l'organo ne dichiara l'inammissibilità.
6. Lo stesso organo può in qualsiasi momento disporre con ordinanza la sospensione della esecuzione della sanzione.
7. In caso di accoglimento della richiesta di revisione l'organo suddetto revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
8. Si pronuncia con provvedimento non impugnabile anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di revisione.

ARTICOLO 43

Giudice Unico Regionale

1. Il Giudice Unico Regionale è nominato dal Consiglio federale e dura in carica 4 (quattro) anni e, comunque, sino a nuova nomina.
2. Per poter assumere la carica di Giudice Unico Regionale è necessario possedere i requisiti prescritti dall'art. 20 dello Statuto federale.
3. Non è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza ma si richiede, comunque, una adeguata conoscenza delle questioni tecniche su cui il Giudice Unico Regionale è chiamato a giudicare.

ARTICOLO 44

Competenza

1. Il Giudice Unico Regionale giudica, in condizioni di autonomia, terzietà e imparzialità, nei procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche commesse durante o in occasione di manifestazioni sportive disputate nel territorio regionale di competenza.
2. Esso giudica sui reclami scritti presentati ai sensi delle norme dei Regolamenti tecnici di tiro o su referti di Ufficiali di gara.

ARTICOLO 45

Procedimento

1. Esaminati gli atti di causa, espletate le attività istruttorie necessarie, il Giudice Unico Regionale emette la propria decisione che dovrà essere notificata alle parti interessate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e comunicata, per raccomandata, al Comitato o Delegato Regionale, al Comitato o Delegato Provinciale, al Commissario Arbitri Regionale ed alla Società ospitante.
2. Le sanzioni irrogabili dal Giudice Unico Regionale sono:
 - a) l'esclusione dalla classifica di gara, con conseguente modifica della stessa.
 - b) la revoca del titolo acquisito in virtù dell'accertata infrazione tecnica.
3. Qualora lo stesso Giudice rilevi, all'esito dell'attività istruttoria, che l'infrazione contestata ha rilevanza disciplinare, dovrà immediatamente trasmettere gli atti al Procuratore federale.
4. Le decisioni assunte dal Giudice Unico Regionale sono appellabili innanzi alla Commissione d'Appello nei termini e con le modalità di cui ai precedenti artt. 40 e 41.

ARTICOLO 46

Collegio Arbitrale

1. E' devoluta ad un Collegio arbitrale la risoluzione di qualsiasi controversia che insorga tra soggetti affiliati o tesserati alla FITAV, che non riguardi lo svolgimento delle attività sportive negli aspetti tecnici ed organizzativi e non rientri nella competenza degli organi di giustizia sportiva e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo.
2. Non sono risolvibili in via arbitrale le controversie che riguardino diritti indisponibili.

ARTICOLO 47

Instaurazione del procedimento

1. La domanda di arbitrato è rivolta dalla parte interessata alla controparte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La domanda deve indicare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio arbitrale, le generalità dell'arbitro prescelto, l'invito rivolto all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
3. Alla domanda di arbitrato deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'arbitro indicato dall'istante.
4. La controparte dovrà, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla parte proponente, indicare il nominativo del proprio arbitro, eventualmente integrare l'oggetto della controversia e formulare le proprie conclusioni. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'arbitro designato.

ARTICOLO 48

Composizione

1. Il Collegio arbitrale è costituito dai due arbitri indicati dalle parti e da un Presidente concordemente designato dagli arbitri nominati dalle parti. In mancanza di accordo, la nomina potrà essere richiesta al Presidente della Commissione d'appello, che provvederà a nominare anche l'arbitro che una parte non abbia indicato entro il termine e con le modalità prescritte.
2. Qualora, per un qualsiasi motivo, vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si dovrà procedere alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

ARTICOLO 49

Assistenza legale

1. Le parti durante il procedimento arbitrale possono farsi assistere e rappresentare da un difensore di loro fiducia.

ARTICOLO 50

Obblighi e diritti degli arbitri

1. L'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri deve sempre essere comunicata per iscritto.
2. Gli arbitri dovranno pronunciare il lodo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del collegio, pena il risarcimento dei danni.
3. Il lodo è deliberato a maggioranza e deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
4. Il lodo sottoscritto dalla sola maggioranza sarà comunque valido purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti e purché sia espressamente dichiarato che uno degli arbitri non ha voluto o potuto sottoscriverlo.
5. Gli arbitri avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico che saranno poste a carico della parte soccombente.
6. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio arbitrale.

ARTICOLO 51

Deposito e comunicazione del lodo

1. Nei 10 (dieci) giorni successivi alla deliberazione il Presidente del Collegio arbitrale deve depositare il lodo presso la sede della Segreteria generale della Federazione, la quale provvederà ad informare le parti.
2. La parte soccombente sarà tenuta a adempiere nel termine stabilito dal lodo, o, in mancanza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Nel caso in cui la parte soccombente non esegua spontaneamente il provvedimento arbitrale, la parte che ha interesse può chiedere al Consiglio federale l'autorizzazione a ricorrere alla giurisdizione statale ordinaria per l'esecuzione coattiva. Il mancato adempimento del lodo costituisce infrazione disciplinare.
4. Il Consiglio federale dovrà pronunciarsi nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa.

ARTICOLO 52

Sostituzione degli arbitri

1. Le parti possono sostituire l'arbitro quando lo stesso ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni. La sostituzione di uno o più arbitri, per inadempimento, decadenza, impedimento o dimissioni, avverrà con le stesse modalità prescritte per la nomina entro i trenta giorni successivi alla data di indisponibilità dell'arbitro.
2. Resta salva, in tali ipotesi, l'attività di istruzione già compiuta.

ARTICOLO 53

Regole di giudizio

1. Il Collegio arbitrale giudica ritualmente, secondo diritto. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto federale e dal presente Regolamento si applicano gli art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, come integrati e modificati dal Decreto Legislativo n.40/2006.

ARTICOLO 54

Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

1. Le controversie che sorgano fra la FITAV e soggetti affiliati o tesserati sono devolute, ad istanza della parte interessata, alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI, ai sensi dell'art.19, quinto comma, dello Statuto federale.
2. Il procedimento è in tal caso disciplinato dal Regolamento di conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

ARTICOLO 55

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano i principi del diritto processuale penale.

ARTICOLO 56

Casellario federale

1. Le decisioni definitive degli Organi di Giustizia sono trascritte nel Casellario federale a cura del Segretario Generale.

ARTICOLO 57

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Indice

Giustizia sportiva	Art.	1	Pag.	1
Doveri ed obblighi	“	2	“	1
Infrazione disciplinare	“	3	“	1
Illecito sportivo	“	4	“	2
Frode sportiva	“	5	“	2
Obbligo di denuncia	“	6	“	2
Sanzioni	“	7	“	3
Circostanze	“	8	“	3
Tentativo	“	9	“	3
Circostanze aggravanti	“	10	“	4
Concorso di circostanze aggravanti	“	11	“	4
Circostanze attenuanti	“	12	“	4
Concorso di circostanze attenuanti	“	13	“	5
Valutazione delle circostanze	“	14	“	5
Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	“	15	“	5
Recidiva	“	16	“	5
Sospensione cautelare	“	17	“	6
Riabilitazione	“	18	“	7
Amnistia	“	19	“	7
Indulto	“	20	“	8
Grazia	“	21	“	8
Esecuzione della sanzione	“	22	“	8
Prescrizione	“	23	“	9
Organi di Giustizia	“	24	“	9
Procuratore	“	25	“	9
Ufficio del Procuratore	“	26	“	10
Funzioni del Procuratore	“	27	“	10
Giudice di primo grado	“	28	“	10
Commissione d'appello	“	29	“	10
Competenze della Commissione d'appello	“	30	“	11
Competenza funzionale	“	31	“	11
Incompatibilità e decadenza	“	32	“	11
Astensione e ricusazione	“	33	“	12
Esercizio dell'azione disciplinare	“	34	“	13
Atti introduttivi del giudizio	“	35	“	13
Giudizio	“	36	“	14
Deliberazione	“	37	“	14
Esecutorietà della deliberazione	“	38	“	14
Durata delle indagini e dei procedimenti	“	39	“	15
Ricorso in appello	“	40	“	15
Giudizio d'appello	“	41	“	15
Revisione	“	42	“	16

Giudice Unico Regionale	“	43	“	17
Competenza	“	44	“	17
Procedimento	“	45	“	17
Collegio arbitrale	“	46	“	17
Instaurazione del procedimento	“	47	“	18
Composizione	“	48	“	18
Assistenza legale	“	49	“	18
Obblighi e diritti degli arbitri	“	50	“	18
Deposito e comunicazione del lodo	“	51	“	19
Sostituzione degli arbitri	“	52	“	19
Regole di giudizio	“	53	“	19
Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport	“	54	“	19
Rinvio	“	55	“	20
Casellario federale	“	56	“	20
Entrata in vigore	“	57	“	20